



## Concorso tra azione di riduzione e collazione in caso di donazione lesiva della legittima

## di Luca Collura

Con una recentissima sentenza il Giudice nomofilattico torna a pronunciarsi sul tema della possibile esperibilità dell'azione di riduzione avverso le donazioni che il *de cuius* abbia operato a beneficio di soggetti che, all'apertura della di lui successione, siano tenuti ad adempiere agli obblighi collatizi.

La vicenda origina dall'atto di citazione con cui i fratelli Primo, Secondo e Terza evocavano in giudizio la madre Tizia e l'estranea "Alfa S.a.s." perché il Tribunale accertasse e dichiarasse la lesione delle quote di legittima loro spettanti sul patrimonio ereditario del padre (che, con testamento, aveva istituito eredi moglie e figli per la quota di 1/4 ciascuno) a causa delle donazioni dal medesimo effettuate in vita in favore della moglie e della predetta società.

Il Tribunale di Torino, operata la riunione fittizia (art. 556 c.c.), accertava che effettivamente i figli avevano subito una lesione di legittima e conseguentemente disponeva la riduzione totale dell'istituzione ereditaria in favore di Tizia (art. 554 c.c.), con ciò implicitamente riconoscendo che la legittima della medesima fosse già stata integralmente soddisfatta con le donazioni ricevute dal *de cuius* mentre era in vita, nonché con parte delle donazioni di cui la medesima aveva beneficiato. Sia la prima che la seconda riduzione veniva però operata "per equivalente", cioè con condanna di Tizia al pagamento in favore dei figli di una somma di denaro sufficiente ad integrare la loro quota di riserva, e non in natura – vale a dire attribuendo agli attori una quota dei diritti donati –.

Contro la sentenza del giudice di prime cure i fratelli proponevano appello dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, lamentando che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'operare dell'istituto della collazione<sup>1</sup>. La Corte territoriale rigettava però l'appello *in parte qua*, ritenendo che, in assenza di un'esplicita domanda di collazione in natura, il *modus operandi* seguito dal Tribunale -i.e. la riduzione "per equivalente" - fosse quello imposto dall'applicazione delle disposizioni in tema di collazione per imputazione.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sul punto, in realtà, la sentenza in trattazione non è chiarissima e non è dato comprendere esattamente cosa gli appellanti avessero lamentato dinanzi al giudice del gravame. Tuttavia ciò non impedisce di comprendere le conclusioni cui la Corte addiviene nel prosieguo del suo *decisum*.





Primo e Secondo ricorrevano allora per la cassazione della sentenza, eccependo violazione e falsa applicazione degli artt. 533 e 737 c.c.<sup>2</sup> per avere la Corte sabauda escluso che azione di riduzione e collazione potessero operare congiuntamente.

La Suprema Corte ritiene condivisibilmente che le doglianze siano fondate e che la Corte d'Appello abbia grossolanamente<sup>3</sup> confuso gli istituti della riunione fittizia e dell'azione di riduzione con quello della collazione (in natura o per imputazione che sia).

In particolare, precisa il Collegio, mentre l'azione di riduzione è volta a far recuperare ai legittimari lesi un *quantum* in natura dei beni oggetto di donazioni o disposizioni testamentarie lesive della loro riserva sufficiente a reintegrare la medesima, la collazione permette a coloro che vi abbiano diritto di percepire una quota di tutti i beni donati, anche per la parte di essi gravante sulla disponibile, salvo, in quest'ultimo caso, che sia presente una dispensa da collazione e salve le diverse modalità concrete della predetta percezione a seconda che il legittimato passivo dell'obbligo collatizio scelga di adempiere in natura o per imputazione. La differenza operativa tra riunione fittizia e collazione sta invece in ciò: se la prima è un'operazione puramente contabile, che non importa alcuna modifica dell'asse ereditario in assenza di una successiva azione di riduzione, dalla collazione deriva sempre un sacrificio per il legittimato passivo, il quale o si vedrà "sottrarre" il bene donatogli, che tornerà a far parte del *relictum* e sarà diviso tra tutti i coeredi, lui incluso (collazione in natura), o subirà una riduzione in concreto dei beni ereditari a lui spettanti in proporzione del valore dalla *res* ricevuta per donazione (collazione per imputazione).

Ciò detto, la Corte ricorda quindi come la tesi della giurisprudenza tradizionale<sup>4</sup> opinasse nel senso che al ricorrere di donazioni lesive della quota riserva ad uno o più legittimari effettuate in favore di soggetti tenuti per legge alla collazione, l'azione di riduzione fosse esperibile solo a fronte di un'espressa dispensa in loro favore imposta dal *de cuius*, essendo in caso contrario

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Così almeno è dato leggere nel testo della sentenza in commento, ma è fondato ritenere che si trattasse degli artt. 553 ss. e 737 ss. c.c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ciò si desume per implicito dal passaggio in cui la Cassazione esclude la necessità di trattare sotto il profilo teorico della differenza tra azione di riduzione e collazione per essere la medesima «evidenziata in dottrina già a livello manualistico».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Risalente a Cass. civ., 6 marzo 1980, n. 1521, secondo cui: «L'azione di riduzione contro il coerede donatario, coniuge o discendente del *de cuius*, presuppone che questi sia stato dispensato dalla collazione, giacché, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull'eredità, senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima». Conforme Cass. civ., 30 maggio 2017, n. 13660.





sufficiente l'operare della collazione a garantire la tutela dei diritti di riserva. Questa tesi implicitamente riteneva irrilevante che il ripristino della quota di legittima lesa avvenisse in natura (*i.e.* mediante attribuzione di beni proveniente dal patrimonio ereditario, seppure in via indiretta, per esservi essi rientrati a seguito di collazione in natura) o per equivalente (*i.e.* mediante il pagamento da parte del donatario obbligato alla collazione di una somma di denaro pari al *quantum* necessario a coprire la legittima lesa).

A quest'approdo esegetico aveva dimostrato però di non aderire la dottrina, che non aveva mancato di far notare proprio come l'affidare la tutela dei legittimari in un caso del genere al solo istituto della collazione sacrificasse forse eccessivamente il principio della legittima in natura, spingendo in maniera decisa verso un cambio di rotta da parte della giurisprudenza. Le istanze dottrinali vennero accolte dalla Cassazione nel 2015<sup>5</sup>, con espresso riconoscimento della possibilità per il coerede-legittimario leso di esperire l'azione di riduzione avverso donazioni di per sé già soggette a collazione, avendo i due istituti risultati pratici diversi e non sovrapponibili (recupero in natura dell'immobile donato la prima, possibilità per il donatario di trattenere l'immobile ed imputarne il valore alla sua quota la seconda).

A questo nuovo corso della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di aderire la Cassazione nella sentenza in commento. La Suprema Corte, inoltre – come già, ad onore del vero, aveva fatto in una precedente pronuncia<sup>6</sup> –, ammessa in astratto la possibilità di un concorso tra azione di riduzione e collazione, si preoccupa pure di chiarire come tale concorso sia da regolare in concreto, precisando che «mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza<sup>7</sup>, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Secondo Cass. civ., 29 ottobre 2015, n. 22097: «Il legittimario può esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, quest'ultima obbligando alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 12317.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La Corte acutamente non manca poi di ricordare come «si deve sottolineare il diverso significato che il termine "eccedenza" assume nella collazione rispetto a quello assunto ai fini della riduzione. Con riferimento alla riduzione, l'eccedenza "consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, mentre l'eccedenza della donazione rispetto alla collazione sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti,





Per meglio comprendere quanto appena riportato, valga il seguente esempio. Tizio muore lasciando a sé superstiti tre figli, Primo, Secondo e Terzo, e un patrimonio di 30 senza debiti; in vita aveva effettuato due donazioni, entrambi aventi ad oggetto un immobile, del valore di 75 ciascuno, la prima in favore di Primo e la seconda in favore di Secondo. All'apertura della successione, operando la riunione fittizia *ex* art. 556 c.c., l'asse ereditario composto da *relictum* + *donatum* è pari a (30 + 75 + 75) = 180; la legittima dei figli, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c., è di 2/3 di tale valore, cioè 120, 40 ciascuno, 60 è la disponibile, la quota ereditaria da ciascuno di essi conseguita *ex lege* ai sensi dell'art. 566 c.c. è di 10 (1/3 del *relictum* senza il *donatum*) mentre quella ad ognuno di loro spettante ad esito della collazione, che non distingue tra legittima e disponibile, sarebbe di 60.

Presupponendo che tutti e tre i fratelli accettino l'eredità, aderendo alla tesi della giurisprudenza tradizionale Primo e Secondo dovranno collazionare le donazioni ricevute dal padre e Terzo potrà così vedere pienamente soddisfatta la sua quota legittima, partecipando alla divisione. Tuttavia, laddove i donatari optassero per la collazione per imputazione ex art. 746 c.c., i medesimi potrebbero imputare l'intero valore degli immobili loro donati alla propria quota ereditaria e dovrebbero pagare al fratello Terzo una somma di denaro volta a reintegrarne le ragioni ereditarie (pari a 75-60=15 ciascuno), senza che Terzo possa mai però vantare alcun diritto sugli immobili loro donati.

Se invece, aderendo alla tesi più recente, si ammette il concorso tra azione di riduzione e collazione, Terzo potrà anzitutto aggredire la donazione effettuata in favore di Secondo (che presupponiamo essere la più recente) e reintegrare la propria legittima (nella specie, riducendo la donazione per 30), ottenendo una quota dell'immobile donato a Secondo. Ad esito di ciò, i tre coeredi avranno ottenuto: Primo 75, Secondo 45, Terzo 30 e di altrettanti 30 sarà composto il *relictum*. Atteso che le loro quote ereditarie sono di 1/3 ciascuno, i medesimi dovranno conseguire 60 cadauno, per cui Primo potrà decidere tra:

a) conferire nell'asse l'intero immobile (collazione in natura), aumentandolo a 105 e dividendolo poi con i fratelli, ottenendo lui 60, Secondo 15 e Terzo 30;

-

come lui discendenti del *de cuius*: i due concetti pertanto non coincidono e conseguentemente l'eccedenza ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva». In tal senso già Cass. civ., 9 marzo 1979, n. 1481.





b) imputare alla propria quota l'intero valore dell'immobile (collazione per imputazione), permettendo ai fratelli di effettuare sull'asse dei prelevamenti pari a 15 ciascuno e pagando lui stesso a Terzo una somma di denaro pari a 15 per reintegrarne totalmente la quota ereditaria. La differenza tra questa situazione e quella prima descritta è evidente: mentre nel primo caso Terzo consegue una quota ereditaria – e, soprattutto, una legittima – che per 50 è composta da denaro non ereditario (proveniente dal patrimonio dei fratelli), nel secondo caso egli conseguirà denaro non ereditario per un valore non superiore a 15 e vedrà la sua legittima composta in ogni caso interamente da beni ereditari, così pienamente ossequiando il principio della legittima in natura.

Per questi motivi, la Suprema Corte detta il principio di diritto secondo cui: «quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall'azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere *pro quota* sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l'ammontare della porzione indisponibile della massa».

Atteso che permette senza dubbio un maggior rispetto del principio della legittima in natura e consente di evitare comportamenti "fraudolenti", benché legittimi, da parte dei soggetti tenuti agli obblighi collatizi, è opinione di chi scrive che l'orientamento adottato dalla Cassazione nel 2015 e ribadito nella sentenza in commento sia pienamente condivisibile.